



COMUNE DI PORLEZZA

Provincia di Como

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
396	31-10-2023

Servizio: AREA PERSONALE

Responsabile del Servizio: ERCULIANI SERGIO

OGGETTO:	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO PERSONALE. CIG ZBC3D17CE2
-----------------	---

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 in data 28.11.2022 è stato approvato il DUP periodo 2023/2025;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 22.12.2022, esecutiva, è stato approvato l'aggiornamento al DUP anno 2023/2025;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 22.12.2022, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione esercizio 2023, triennio 2023/2025;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 22.12.2022, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anni 2023-2024-2025;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 24.02.2023, esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) periodo 2023/2025;

Viste:

-la delibera di giunta comunale, immediatamente esecutiva, n° 41 del 6.10.2017 con la quale, per risolvere problematiche organizzative e gestionali dell'Ente, è stato conferito, tra l'altro, apposito mandato al Sindaco pro tempore per assumersi la diretta responsabilità del servizio personale e demografici, ai sensi della sopra citata norma;

-la delibera di giunta comunale, immediatamente esecutiva, n° 73 del 19/10/2020 con la quale si è scorporata, all'interno dell'area amministrativa-personale-demografici, il servizio personale dai servizi demografici contestualmente individuando una posizione organizzativa cui attribuire la titolarità dell'area Servizi Demografici, rimanendo invece in capo al Sindaco la responsabilità del servizio personale;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 31.10.2023, immediatamente esecutiva, con cui è stato approvato il Regolamento comunale per lo svolgimento delle procedure comparative per le progressioni tra le aree in applicazione delle specifiche disposizioni contenute nel C.C.N.L. 16/11/2022 e in attuazione dell'art. 52, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.L. n. 80/2021, convertito con L. n. 113/2021, dando mandato al Responsabile del Servizio di indire la procedura esterna per l'assunzione di un istruttore amministrativo nell'area Polizia Locale (ex categoria C) avvalendosi di professionalità esterna da incaricare per lo svolgimento della procedura alla luce delle recenti modifiche normative;

Dato atto che:

-la continua evoluzione della vasta e complessa normativa concernente la gestione delle risorse umane negli enti locali impone agli operatori addetti a tale ufficio un costante ed impegnativo aggiornamento richiedente un notevole impegno in termini temporali;

-non esistono, al momento, all'interno dell'amministrazione soggetti che possano adeguatamente far fronte alle suddette esigenze;

Ritenuto, stante l'ineludibile necessità di garantire comunque una corretta istruzione e definizione nonché la legittimità dei procedimenti amministrativi in capo all'Ufficio Personale, di doversi avvalere di un servizio esterno che possa costituire un valido supporto a detto Ufficio nella gestione delle risorse umane;

Visti l'art. 50 comma 1 lettera b) del decreto Legislativo 36 del 31.03.2023 e l'art. 62, comma 1;

Dato atto che:

- gli enti locali, per converso, non sono obbligati ad utilizzare in generale le convenzioni Consip o di altre centrali di committenza in quanto l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dispone: *"....Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A."*;

- pertanto, in termini generali, i comuni e gli altri enti locali ("restanti amministrazioni" di cui al comma 449 trascritto sopra) hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni; nel caso in cui non se ne avvalgano, debbono comunque utilizzarne i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

-tuttavia, anche gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni nei seguenti casi:

-in applicazione dell'articolo 9, comma 3, del d.l. 66/2014, convertito in legge 89/2014, che prevede l'individuazione ogni anno di categorie di beni e servizi (non lavori) e loro soglie di valore, al superamento delle quali è comunque obbligatorio ricorrere a Consip o ad altri soggetti aggregatori;

- in applicazione dell'attuale articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, che obbliga tutte le amministrazioni pubbliche (e le società partecipate) individuate dall'Istat ad acquisire beni e servizi informatici esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori. Tuttavia, ciò nei limiti dei "beni e servizi disponibili";

-in applicazione dell'articolo 1, comma 7, del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, per le categorie merceologiche di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile;

- il servizio oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie sopra elencate;

- l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 dispone: " Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (...)"

Preso atto del preventivo inoltrato dal Rag. Cavarretta Domenico, ns. prot. 9341 del 31.10.23, dal quale deriva una spesa complessiva presunta di € 5.000,00, importo al lordo di imposte e contributi previdenziali ed

assistenziali;

Dato atto che si rende necessario, effettuare impegno di spesa per il periodo 2023/2024 di complessivi euro 5.000,00 così suddivise:

- euro 2.000,00 al bilancio triennio 2023/2025, esercizio anno 2023;
- euro 3.000,00 al bilancio 2023/2025 esercizio 2024;

Rilevato che la complessiva somma presunta di € 5.000,00 trova copertura al Piano Finanziario 1.3.2.99 CAP 118.0 così suddivise:

- euro 2.000,00 al bilancio triennio 2023/2025, esercizio anno 2023;
- euro 3.000,00 al bilancio 2023/2025 esercizio 2024;

Visto lo Statuto Comunale;

Preso atto degli artt. 48 e 49 del D. Lgs. 267/2000;

Attesa la competenza ai sensi dell'art.:

-dell'articolo 183, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

-del decreto 6/2022;

-del regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale di data 16 marzo 2006 n. 50, esecutiva agli effetti di legge, modificato, da ultimo, con deliberazione di giunta comunale n. 7 del 21.01.21;

-del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

Dato atto:

-che il presente provvedimento è stato preventivamente e positivamente esaminato sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile rispettivamente dal sottoscritto e dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art.3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012;

-che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Accertata:

-la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa così come introdotto dall'art. 147/bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 modificato e integrato dal D.L. 174 del 10 ottobre 2012 e dalla L. 7 dicembre 2012 nr. 213;

-la compatibilità monetaria dei flussi di pagamento derivante dal provvedimento, ai sensi dell'art. 9 comma 1 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni dalla L. 102/2009;

DETERMINA

-per i motivi esposti in premessa, che qui si richiamano e confermano;

-di affidare il servizio di supporto all'ufficio risorse umane al Rag. Domenico Cavarretta, C.F. CVRDNC70C19D286E, con studio in Giussano (Mb) Via Parini n° 20 per un importo complessivo presunto di € 5.000,00;

-di impegnare la complessiva somma presunta di € 5.000,00 con imputazione al Piano Finanziario 1.3.2.99 CAP 118.0 così suddivise:

- euro 2.000,00 al bilancio triennio 2023/2025, esercizio anno 2023;
- euro 3.000,00 al bilancio 2023/2025 esercizio 2024;

della regolare esecuzione delle prestazioni oggetto dello stesso e dopo presentazione di regolari fatture;

-di dare atto che l'Amministrazione si riserva comunque la facoltà di verificare in ogni momento la veridicità delle autocertificazioni prodotte dall'affidatario, la posizione dell'aggiudicatario presso i competenti enti nonché la revoca del presente atto, in autotutela, con l'adozione degli idonei provvedimenti in caso di non rispondenza ai requisiti di legge;

-di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per le registrazioni di sua competenza;

- di dare atto che la presente determinazione:

-è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Finanziario ex art. 151 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

-va pubblicata all'albo pretorio di questo Ente per 15 giorni consecutivi;

-va inserita nel registro delle determinazioni tenuto presso la segreteria.

Il Responsabile del Servizio
ERCULIANI SERGIO

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.
mm.ii.**